

CAMB/2021/40 del 28 giugno 2021

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso di Rialto S.p.A, Pam Panorama S.p.A., OVS S.p.A. contro il Comune di Bologna, e nei confronti di ATERSIR. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.**

IL PRESIDENTE

F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2021/40

### CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2021/0005637 del 23 giugno 2021, si è riunito mediante videoconferenza  
Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	A
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso di Rialto S.p.A, Pam Panorama S.p.A., OVS S.p.A. contro il Comune di Bologna, e nei confronti di ATERSIR. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.**

**Visti:**

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

**premesse** che è stato acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso:

- con nota di protocollo PG.AT/2021/0005379 del 15 giugno 2021, il ricorso dinanzi al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, promosso da Rialto Spa, Pam Panorama Spa e OVS Spa contro il Comune di Bologna, e nei confronti di Atersir, per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna 29 marzo 2021 PG n. 146394/2021, avente ad oggetto “*Approvazione di modifiche al Regolamento Tari approvato con Delibera PG n. 80301/2014 e ss.mm.ii. a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116/2020*”.
- con il ricorso in esame, i ricorrenti impugnano il Regolamento Tari del Comune di Bologna che ha recepito il D.Lgs. n.116/2020 nella parte in cui assoggetta a tassazione le superfici di vendita e le aree destinate a magazzino produttive di imballaggi terziari (nuovo art. 10, comma 3bis, Reg. TARI), riconoscendo ad esse soltanto una percentuale

di riduzione della superficie tassabile del 10% in luogo della esenzione totale prevista dall'art. 1, comma 649, Legge 147/2013, per le residue superfici produttive di rifiuti prevede una riduzione per l'autonomo avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti pari 0,20 euro/kg (nuovo art. 17, comma 4, Reg. TARI), stabilisce che *“la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%”* (nuovo art. 17, comma 4, Reg. TARI);

- secondo le società ricorrenti l'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari comporterà un aggravio significativo degli obblighi tributari, in quanto vengono assoggettate a tassazione superfici che ne vanno esenti, introduce limitazioni sproporzionate della necessaria corrispettività fra materiali avviati a recupero, esenzioni e riduzioni del tributo;

**dato atto** che:

- con il ricorso citato, i ricorrenti contestano le modifiche apportate dal Comune di Bologna al proprio Regolamento Tari in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2020;
- per quanto riguarda l'emanazione dei Regolamenti Tari da parte dei Comuni l'Agenzia non ha alcuna competenza essendo la materia di esclusiva competenza comunale;

**ritenuto** che l'Agenzia non debba costituirsi in giudizio in quanto non ha svolto alcun ruolo nella procedura che ha portato all'emanazione della Delibera del Consiglio Comunale di Bologna che ha modificato il Regolamento Tari dell'ente, impugnata dalle società ricorrenti, non sussistendo in tal caso ragioni sufficienti per costituirsi e difendersi nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**a voti unanimi e palesi,**

**DELIBERA**

1. di non costituire l'Agenzia nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 giugno 2021

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso di Rialto S.p.A, Pam Panorama S.p.A., OVS S.p.A. contro il Comune di Bologna, e nei confronti di ATERSIR. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 28 giugno 2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 10 marzo 2022

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna